

# ***Gli accordi infragruppo: differenze ed effetti operativi***

**Confindustria Udine**

***Udine 21 settembre 2012***

Relatore: ROBERTO GUERRINI

# Servizi Infragruppo

La capogruppo tende ad accentrare su di se numerose attività:

- industriali;
- commerciali;
- amministrative.

Il costo sostenuto per tali attività può esser riaddebitato alle controllate, a patto che si verifichi la presenza di determinate condizioni “misurazione del grado di utilità conseguito dai destinatari”.

Esistono tre elementi d'indagine:

1. Tipologia dei servizi resi;
2. Natura dei servizi resi;
3. Determinazione del prezzo dei servizi resi in base al principio di libera concorrenza.

# OCSE

Per definire i costi per servizi infragruppo possiamo riprendere quanto stabilito dall'OCSE all'art.7.6 che definisce come servizi infragruppo, i servizi resi che abbiamo determinato un vantaggio concreto per il ricevente. In buona sostanza visto che al momento non esiste una definizione standard ci si deve interrogare se il ricevente sarebbe stato disposto a pagare un prezzo simile sul mercato per avere il medesimo servizio.

# Principi di verifica

- a) **UTILITA'** = se il servizio porterà un effettivo vantaggio inteso a migliorare direttamente, ovvero indirettamente, la posizione economica o commerciale del ricevente;
- b) **COMPARAZIONE** = si deve verificare la presenza di imprese indipendenti che possono fornire lo stesso servizio. (L'impresa sarebbe disposta a pagare per avere lo stesso servizio?);
- c) **DUPLICAZIONE** = non sono servizi infragruppo le attività che duplicano un servizio che un membro del gruppo già svolge autonomamente;
- d) **ATTIVITA' CENTRALIZZATE** = dipende dal settore in cui il gruppo opera e dalla struttura organizzativa, ma tendenzialmente esse potrebbero riguardare (es. servizi di carattere amministrativo, servizi di marketing, ricerca e sviluppo)

# Elemento sostanziale

Per provare l'esistenza di un servizio infragruppo è essenziale la presenza di un “contratto intercompany” che identifichi i servizi.

Nel caso in cui esista la necessità di attivare ulteriori servizi, non previsti dal contratto, è opportuno che lo stesso contenga una clausola che permetta l'attivazione di **servizi a chiamata (on call)**.

Infine nel caso in cui i servizi potrebbero esser resi da altri soggetti, si richiederà l'inserimento di una clausola che disciplini tale facoltà.

# Verifica: natura

Le prestazioni devono prevedere una “fee”.

Esistono dei requisiti (positivi e negativi) per verificarne la validità:

1. BENEFIT TEST = la fee è giustificabile solo in presenza di un beneficio;
2. SHAREHOLDING ACTIVITY TEST = la fee non è giustificabile se l'attività viene svolta negli interessi della capogruppo;
3. DUPLICATION TEST = se le prestazioni rese a favore di una società consociata sono le medesime che lei stessa svolge per se, allora tali attività non sono servizi infragruppo.

# Misurazione del prezzo

La Circ. Min. n° 32/80 individua più fattori da tenere conto per una corretta valutazione:

- ✓ la ripartizione dei costi effettuati tra le varie consociate;
- ✓ il criterio utilizzato per la ripartizione relativamente alla consociata italiana;
- ✓ il criterio utilizzato per la ripartizione relativamente alle altre consociate;
- ✓ l'inerenza del fatturato alle sole attività produttive cui si riferisce il servizio prestato;
- ✓ l'inclusione o meno del corrispettivo del servizio nel prezzo di eventuali beni ceduti alla consociata da parte della controllante o delle consociate;
- ✓ l'effettiva utilizzazione del servizio da parte della consociata italiana;
- ✓ l'effettiva incidenza del servizio sulla riduzione dei costi per l'affiliata italiana.
- ✓ .....

# Mark up?

La decisione di applicare un mark up al servizio erogato avviene in presenza di una condizione indispensabile: che la società che eroga il servizio abbia tale servizio nell'oggetto principale della sua attività. Allora in sede di formazione del prezzo si potrà includere una maggiorazione a titolo di utile.

Tale possibilità non è ammessa qualora:

- ✓ il servizio sia reso al di fuori della attività ordinaria della società erogante;
- ✓ i servizi siano resi da una consociata che riceve il servizio sul mercato e lo trasferisce ad un'altra società del gruppo;
- ✓ i servizi siano riconducibili all'attività di direzione generale ed amministrativa



# Corrispettivo

La determinazione del corrispettivo della prestazione si basa su quanto stabilisce l'OCSE nel rispetto del principio della libera concorrenza.

I metodi prevalentemente applicati per la misurazione sono:

- ✓ CUP;
- ✓ COST PLUS METHOD.



**N.B.**

Se i servizi non sono confrontabili allora si dovrà formalizzare un metodo che premetta di confrontare i margini netti di soggetti indipendenti (TNMM).

# Sintesi: documentazione

Elenchiamo di seguito i principali elementi per la predisposizione di una documentazione adeguata:

- ✓ accordi in forma scritta che individuano i servizi resi ed i metodi utilizzati;
- ✓ analisi funzionale delle attività svolte;
- ✓ descrizione analitica dei costi sostenuti;
- ✓ documentazione attestante la non duplicazione;
- ✓ documentazione che individui i benefici derivanti dalla fruizione.

# Cost Sharing Agreement

## **Definizione 1:**

Accordo con cui le aziende decidono di mettere in comune risorse e competenze al fine di finanziare e ripartire costi e rischi relativi alla tecnologia di produzione dei beni. In buona sostanza ottenere benefici economici reciproci a fronte delle rispettive contribuzioni.

## **Definizione 2:**

La contribuzione di ciascun partecipante al CSA dovrebbe rispecchiare l'apporto che l'impresa indipendente, in circostanze comparabili, sarebbe stata disposta a corrispondere. In buona sostanza la quota di contribuzione , rispetto al costo complessivo dell'attività svolta, dovrebbe esser proporzionale ai benefici attesi.

# Oggetto

Le prestazioni oggetto di accordo possono essere:

- ✓ assistenza marketing;
- ✓ assistenza tecnica;
- ✓ assistenza contabile;
- ✓ utilizzazione risultati della ricerca e sviluppo;
- ✓ utilizzazione relativa a brevetti, marchi ed altri diritti relativi a beni immateriali

L'accordo più diffuso è quello che prevede la ripartizione dei costi di ricerca e di sviluppo per un determinato bene la cui utilizzazione viene successivamente assegnata alle società partecipanti.

# Verifica

L'Amministrazione Finanziaria avrà il compito di monitorare l'attribuzione delle risorse.

Nel caso in cui si verificasse una sproporzione tra benefici attesi ed allocazione delle risorse, allora dovrà esser posto in essere delle rettifiche

- stima del reddito addizionale;
- stima riduzione dei costi;
- utilizzo di adeguate chiavi di riparto (es. numero dipendenti; capitale investito).

# Accessibilità al CSA

L'adesione o la rinuncia ad un Cost Sharing Agreement deve essere regolamentata da pagamenti compensativi.

Possiamo avere due condizioni particolari:

1. Ingresso successivo alla definizione del CSA = (Buy in Payment);
2. Recesso prima della scadenza del CSA = (Buy out Payment).

## **N.B.**

Importante è notare che le compensazioni incrementative o decrementative non sono dovute se oggetto dell'attività svolta nell'ambito del CSA è collegabile alla prestazione di servizi.

# Requisiti

I principali elementi caratteristici del contratto di CSA sono:

- 1) L'attività svolta;
- 2) I benefici attesi;
- 3) La natura e l'entità dei benefici;
- 4) I pagamenti compensativi;
- 5) La quota di contribuzione  $X = \left[ \frac{\text{allocazione delle risorse}}{\text{benefici attesi}} \right]$
- 6) Adeguamento ai pagamenti per modifica dei benefici;
- 7) Adeguamento ai pagamenti per modifica partecipanti.

***Grazie per l'attenzione!***

**Dott. Roberto Guerrini**

**IC Solutions srl**  
**Headquarters**  
**Udine – via Roma, 43 int.11/D 33100 (Italy)**  
tel. 0039 0432 501591 fax 0039 0432 228252  
**[www.icpartnersgroup.net](http://www.icpartnersgroup.net)**  
**[info@icpartnersgroup.net](mailto:info@icpartnersgroup.net)**